

Fra la Spett.le

di seguito denominata "Contraente"

**PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO
DELL'OPERA DI DON ORIONE**

e la Spett.le

**COMPAGNIA ASSICURATIVA
GENERALI ITALIA SPA
AGENZIA VIALE DELLA LIBERAZIONE MILANO**

si stipula la presente polizza di assicurazione

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

N. 450451788

Descrizione dell'attività

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario e di seguito richiamate:

- gestione di oratori e centri giovanili, opere assistenziali e servizi sociali;
- gestione di scuole, istituti universitari e istituti per la formazione professionale; gestione di corsi organizzazione di attività ricreative;
- gestione di convitti e pensionati;
- proprietà e gestione di **residenze per anziani, strutture sanitarie e socio-sanitarie** in genere, intendendosi esclusa la responsabilità riconducibile all'attività professionale medico/infermieristica;
- gestione di parrocchie;
- opere e servizi sociali per i giovani;
- organizzazione e gestione di centri estivi e soggiorni per anziani, visite guidate;
- attività di volontariato;
- gemellaggi nazionali ed internazionali;
- organizzatore e/o patrocinatore di manifestazioni turistiche, culturali, religiose, artistiche, esposizioni e mostre; sono escluse comunque le manifestazioni pirotecniche e la detenzione di fuochi d'artificio.
- gestione e manutenzione, anche straordinaria, di strade, sentieri campani e/o montani, ippovie, e percorsi in genere

- gestione di attività commerciali, agricole, di allevamento e ricettivo/alberghiere

A maggior precisazione si prende e si da atto che l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione e/o esercizio di tutte le attività istituzionali e/o comunque promosse; sono pertanto compresi l'esercizio delle chiese e quello degli uffici parrocchiali (relativamente a questi si intendono inclusi i danni dovuti a , consegna e/o conservazione di atti e documenti), dai quali emergano solo danni materiali diretti

Sono comprese nella garanzia:

- le attività caritative e/o assistenziali e/o infermieristiche, svolte presso l'ente Contraente e/o al domicilio degli assistiti ed i consultori familiari, nonché l'organizzazione di riunioni, conferenze, corsi di catechesi; esclusa ogni responsabilità professionale medico infermieristica.
- l'esercizio di chiese parrocchiali e non, cappelle, istituti, collegi con o senza convitti, noviziati, asili, scuole di ogni ordine e grado comprese le professionali, nonché attività commerciali, gestite dall'Ente Contraente o da soggetti ad esso collegati, oratori, circoli ricreativi, cinema, teatri, colonie, campeggi ed attività similari, ospizi e/o ricoveri per anziani, centri per portatori di handicap fisici o mentali o spastici, ad esclusivo uso interno dell'Ente Contraente e l'uso di tutte le necessarie apparecchiature, nonché dall'esercizio di qualsiasi attività connessa alle finalità dell'Ente Contraente compresi pensioni, alberghi, bar aperti al pubblico, ed aziende agricole e/o proprietà di terreni; esclusa ogni responsabilità professionale medico infermieristica.
- qualsiasi manifestazione a carattere liturgico sia interna che esterna a chiese e cappelle, nonché l'organizzazione di recite, lotterie, spettacoli musicali, giochi a premi, gare e spettacoli sportivi in genere.
- per gli allievi, gli oratoriani, i novizi, gli studenti, la garanzia è valida, durante la loro permanenza negli istituti, parrocchie, oratori e comprende tutti gli esercizi di educazione fisica, quotidiane ricreazioni e giochi relativi, gite, passeggiate e pellegrinaggi sia in pianura che in montagna, compresa la pratica dell'alpinismo senza scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salvo durante le gite per l'attraversamento di ghiacciai purché gli stessi si trovino lungo sentieri tracciati, nonché per viaggi e soggiorni in genere purché compiuti in forma collettiva e sotto la direzione, sorveglianza e responsabilità dell'Ente Contraente.
- la garanzia vale altresì per gli eventi comunque causati da ingestione o cibi guasti o sostanze tossiche, o comunque da somministrazione o sostanze che possano arrecare nocumento a terzi e dipendenti.

- è compreso l'esercizio di attività sportive in genere, ovunque, anche in palestre o campi di terzi; è compreso il rischio della partecipazione a tornei o gare delle varie attività svolte, sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Ente Contraente.
- la garanzia vale anche in locali di terzi sempre sotto la sorveglianza e responsabilità dell'Ente Contraente. Si prende atto che parte degli allievi per fare esercitazioni pratiche, si recano presso aziende. La garanzia è operante anche in queste sedi distaccate per la Responsabilità Civile che potrebbe derivare all'Ente Contraente.
- si conferma che la garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante all'Ente Contraente dalla proprietà e dall'uso di cani ed animali domestici in genere.

Rischio sanitario – perimetro novero dei terzi

Ai fini tutti di polizza i pazienti e/o ospiti delle residenze per anziani (RSA), e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie in genere, sono esclusi dal novero dei terzi, ad eccezione di quanto riguarda la garanzia responsabilità civile relativa alle strutture dei Fabbricati e relativi impianti, ed alle clausole Danni a cose in consegna e Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, essendo tale garanzia non prestata dalla polizza che assicura la responsabilità civile inerente l'attività sanitaria stessa.

Massimali di Polizza

Le garanzie della presente polizza si intendono prestate per i seguenti massimali:

RCT Euro 5.000.000,00 unico per sinistro

RCO Euro 5.000.000,00 per sinistro ed Euro 2.500.000,00 per persona danneggiata

I massimali non sono aggregati, ma dedicati per singola sezione RCT ed RCO.

Conteggio del premio e premio minimo

Fatturato preventivato euro	4.000.000,00
Tasso imponibile (pro mille)	3,98
Premio imponibile anticipato annuo euro	15.901,84

Fatturato soggetto a calcolo del premio

Si precisa che il fatturato soggetto al calcolo del premio è al netto del fatturato scaturito dalle strutture sanitarie in capo alla provincia religiosa la cui Responsabilità Civile è esclusa dalla presente polizza (come da precisazione **"Rischio Sanitario – perimetro novero dei terzi"** con) e che è assicurata per il tramite di altre polizze contratte con altra Compagnia.

Definizioni

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in cifra fissa;

Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

Massimale per persona: il limite di indennizzo – nell'ambito del massimale per sinistro – che l'Impresa può essere tenuta a pagare in conseguenza di danno a una singola persona che abbia cagionato alla stessa la morte o lesioni personali, qualunque sia il numero dei titolari aventi diritto ad un risarcimento in relazione a tale danno;

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti.

Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.);

Scoperto: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale;

Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno;

Impresa: Compagnia Assicurativa

Operatori scolastici: Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non che intrattiene con l'Istituto Scolastico Assicurato rapporto di lavoro subordinato e continuativo

Allievi/Studenti/Alunni: chiunque risulti iscritto all'Istituto Scolastico o che comunque partecipi con titolo ad un'attività assicurata dal presente contratto, compresi Convittori e Semiconvittori

Oratoriani: i giovani che frequentano gli oratori gestiti dall'ente contraente

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del contraente.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)****Oggetto dell'Assicurazione**

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza.

L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata nonché per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle imprese subappaltatrici mentre eseguono i lavori medesimi.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall'INAIL anche ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da terzi.

Persone non considerate terzi**Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:**

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli, salvo che per morte e/o lesioni personali;
- quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- i prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo che per i danni a cose; con il sotto limite di € 10.000 per sinistro e per anno.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
- i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.)

che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in polizza.

Esclusioni**La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:**

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla legge;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- da proprietà o uso di aeromobili e natanti;
- da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, compresi i software;
- alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel

sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; - da furto;
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; - a condutture e impianti sotterranei e subacquei; - a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; - cagionati da: - prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; - opere, installazioni in genere, attività di riparazione, manutenzione o posa in opera, dopo l'ultimazione dei lavori;
- verificatisi in connessione con detenzione o impiego di esplosivi; - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; - ad aeromobili; - derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva; - da amianto; - da campi elettromagnetici; - punitivi di qualunque natura; - da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; - derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**Oggetto dell'Assicurazione**

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.**

Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:

- a) per le malattie professionali;
- b) per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;

- c) per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- d) per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- e) per i danni da amianto;
- f) per i danni da campi elettromagnetici.

NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE GARANZIE

Soggetti Assicurati

A maggior chiarimento di quanto previsto in polizza, si precisa che con il termine di "Assicurato" devono intendersi identificati anche i seguenti soggetti:

- Operatori scolastici
- Allievi/studenti/Alunni, anche di altre scuole, che siano temporaneamente ospiti dell'ente, durante lo svolgimento di attività oggetto della presente copertura
- Religiosi di ogni ordine e grado
- Familiari degli Allievi/studenti/Alunni quando si trovino all'interno delle proprietà dell'ente o partecipino ad iniziative/progetti/attività organizzate dall'ente stesso o comunque
- Corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti
- Ogni Ente ed Associazione costituente il Contraente

Sono considerati "Assicurati" anche tutti i soggetti, anche non dipendenti dell'ente, dei quali l'ente stesso si avvalga nello svolgimento delle attività assicurate in polizza, siano essi a libro paga sia che svolgano la propria attività gratuitamente o a titolo di volontariato, educatori, animatori, giovani che prestano servizi civili, nonché tutti quei soggetti che usufruiscono dei servizi e delle prestazioni dell'ente

Validità territoriale

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per il mondo intero.

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro vale per il mondo intero.

Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, salvo quanto successivamente previsto alle condizioni particolari "Clausola denuncia sinistri danni a cose" e "Clausola denuncia sinistri danni fisici".

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa soltanto gli infortuni:

- per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi, oppure
- per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS oppure
- che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale.

Gestione delle vertenze – Spese di resistenza

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Impresa ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto od in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma del precedente Art.1 nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve comunicare alla Società i dati necessari e cioè a seconda dei casi, l'indicazione:

- il totale degli importi relativi alle voci "Salari e stipendi" e "Quota TFR", esclusi "Oneri Sociali", risultanti dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del periodo di regolazione o nei 60 giorni successivi (brevemente denominato in Scheda di polizza "Salari e stipendi + Quota TFR");
- l'importo relativo alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultante dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del periodo di regolazione o nei 60 giorni successivi (brevemente denominato in polizza "Ricavi delle vendite e delle prestazioni").

L'eventuale invio da parte della Società di avvisi di scadenza dei predetti obblighi non può in alcun caso essere invocata come deroga alla puntuale osservanza degli stessi.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e/o il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia cui si riferisce la regolazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno in cui scade uno degli adempimenti di regolazione sopra indicati e fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ., salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per ottenere quanto spettante o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Inoltre la Società ha il diritto di trattenere in acconto l'eventuale premio anticipato in via provvisoria per le rate successive all'annualità assicurativa cui si riferisce la mancata regolazione o il mancato pagamento della differenza attiva.

Per i sinistri verificatisi nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione, il risarcimento dovuto è ridotto, in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ., tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e la differenza attiva di regolazione dovuta.

Qualora però il Contraente non fornisca i dati occorrenti per la regolazione, resta ferma la sospensione della garanzia di cui all'art. 1901 del Cod. Civ. e la Società non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento anche con riguardo al periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, oltre che per quelli verificatisi successivamente. La garanzia resta altresì sospesa, ai sensi dell'art. 1901 del Cod. Civ., per i sinistri

verificatisi successivamente alla comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione, qualora il Contraente non paghi la relativa regolazione e fino alle ore 24:00 del giorno di detto pagamento.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie, quali il libro unico del lavoro e il registro delle fatture emesse o quello dei corrispettivi.

Qualora siano riscontrate inesattezze o reticenze, da parte del Contraente, nelle comunicazioni dei dati necessari per la regolazione, si applicheranno gli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ. per i sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce la regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Committenza generica per lavori affidati a terzi ex art. 2049 C.C.

Qualora parte o la totalità dei lavori fossero affidati a terzi, la presente assicurazione è operante per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

Precisazioni sulla qualifica di Terzi

Sono parificati a tutti gli effetti ai Dipendenti, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso il Contraente, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali, medici, consulenti, professionisti, personale medico, obiettori di coscienza, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali, addetti ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del Contraente.

Sono considerati terzi anche:

- a) i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i religiosi

Responsabilità civile dei fabbricati

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile derivante all'Ente Assicurato dalla proprietà, conduzione, possesso o custodia dei complessi di fabbricati, compresi i relativi impianti e contenuto. Per complesso di fabbricati si intende uno o più corpi di edifici contigui e/o limitrofi aventi la medesima collocazione urbanistica e con indirizzo civico principale comune, variamente adibiti, ad usi civili, istituti, scuole anche professionali, chiese, oratori, cinema, teatri, palestre, impianti ed attrezzature sportive, dotati anche di tribune, pensioni, alberghi, bar, seminari, colonie, ospedali e case di cura, ambulatori, attività commerciali, industriali, agricole o di servizi gestiti in proprio dall'Ente Contraente o ceduti in uso a terzi, comprendendo sia la proprietà di beni strumentali che non strumentali.

Detti fabbricati in parte possono essere intestati a singole persone fisiche, istituti o Società dipendenti dall'Ente Contraente, quali assumono anch'essi la figura di assicurati.

L'assicurazione comprende i rischi, a titolo esemplificativo e non limitativo, delle antenne radiotelevisive, insegne, cartelli, Striscioni altoparlanti, nonché gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, i muri di cinta, giardini, parchi, piscine, alberi, cancelli mossi anche elettricamente, cancellate, scale, muraglioni, attrezzature per giochi, strade private nonché fissi, infissi e dipendenze tutte.

Sono altresì compresi i danni verificatisi in occasione dello svolgimento dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati, comprese demolizioni, ampliamenti e sopraelevazioni eseguiti sia in economia che da imprese terze: in questo secondo caso la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dell'esecuzione di tali lavori. La garanzia è operante anche per i danni alle cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo.

Committenza auto ed altri veicoli

L'Assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art 2049 del

Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro, anche non dipendenti, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, cicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate ove il trasporto sia consentito dalla legge.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili.

La presente estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine, con esclusione dei danni ad aeromobili, navi e imbarcazioni in genere ed alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio dei mezzi stessi, nonché quelli conseguenti a mancato uso.

Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei prestatori di lavoro, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per singolo sinistro.

Danni da incendio

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni" la garanzia è operante, tranne che per i lavori presso terzi, per i danni causati alle cose altrui da incendio delle cose dell'Assicurato.

Si conviene che:

- a) tale garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo di Euro 1.500.000,00 previa applicazione di una franchigia di Euro 1.500,00
- b) i danni da incendio dovuti ad una stessa causa iniziale che si comunichino per propagazione saranno considerati un unico sinistro;
- c) qualora i danni da incendio a cose altrui risultino coperti dalle sezioni "Ricorso terzi" o "Rischio locativo" della polizza Incendio contratta dall'Assicurato, la presente garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermi in ogni caso i limiti stabiliti alla precedente lettera a).

Malattie professionali

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo "Esclusioni", l'Assicurazione R.C.O. si estende al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL, sulla base di provvedimenti legislativi o pronunce della magistratura, escluse in ogni caso la silicosi, le malattie professionali derivanti da amianto e da campi elettromagnetici, "mobbing" e "bossing".

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della presente condizione particolare e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta non antecedentemente a 2 anni dalla data di effetto della polizza.

La garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - dalla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

L'esclusione di cui al presente punto b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro se antecedente la cessazione della garanzia.

L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme previste per la denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'Assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo di Euro 2.500.000,00 per persona e periodo assicurativo.

Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose e animali conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale. Sono comprese le spese di bonifica ambientale di insediamenti di terzi.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo di Euro 1.000.000,00 e previa applicazione di una franchigia di Euro 1.500,00 per ogni sinistro.

Danni subiti dai soggetti che partecipano occasionalmente ai lavori

Si intendono inclusi nella garanzia di Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) anche le persone che partecipano occasionalmente all'attività oggetto dell'Assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga.

Estensioni diverse

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati, parchi, giardini, sentieri, restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi". Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda
- compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri prestatori di lavoro di biciclette, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per

saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;

- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai prestatori di lavoro;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, -
- organizzazione e/o frequentazione di stage, tirocini formativi, progetti di orientamento, alternanza scuola/lavoro, interscambi culturali e visite ad aziende e cantieri anche svolti presso terzi;
- dalla proprietà ed uso di cani ed animali domestici

Franchigia per danni a cose

L'Assicurazione si intende prestata previa **applicazione di una Franchigia di Euro 500,00** per ogni sinistro che comporti danni a cose.

Qualora condizioni particolari prevedano franchigie di importo inferiore o superiore si intenderanno operanti queste ultime.

Lavori di manutenzione straordinaria

L'Assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo ed il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari (compreso il collocamento ed il montaggio e smontaggio degli impianti industriali), purché si tratti di lavori effettuati in economia; ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia sarà operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. -

Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'Assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori stessi e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

Responsabilità dei subappaltatori

In caso l'Assicurato subappalti tutto o parte dei lavori, è assicurata anche la responsabilità delle imprese subappaltatrici per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali polizze di Responsabilità Civile stipulate dai subappaltatori e comunque fino a concorrenza del massimo indennizzo di Euro 1.500.000,00 e previa applicazione di una Franchigia di € 1.500,00.

Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia è estesa ai danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di una Franchigia di Euro 500,00.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo di Euro 1.500.000,00 previa

applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00.

Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione) in consegna o custodia che si trovino nelle ubicazioni nelle quali si svolge l'attività assicurata, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, da furto, nonché quelli dovuti a guasti meccanici di macchinari.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo di € 100.000,00 e previa applicazione di una franchigia di Euro 500,00 per sinistro

Danni a cose consegnate ex art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile

Ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 Bis" la garanzia comprende la R.C. derivante all'Assicurato ai sensi degli Art. suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo di € 250.000,00 per sinistro e previa applicazione di una franchigia, in deroga a quanto previsto alla Condizione Particolare "Franchigia per danni a cose", di Euro 150,00 per sinistro

Danni da furto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo pari alla franchigia di polizza per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di € 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Responsabilità Civile personale dei Religiosi, dei Dipendenti, Studenti ed Operatori Scolastici;

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i religiosi, studenti, operatori scolastici, i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni involontariamente arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni nonché di tutti quei soggetti, anche non dipendenti, di cui l'assicurato si avvale nello svolgimento delle attività assicurate in polizza, compreso il "responsabile del servizio di protezione e prevenzione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi di legge ed il "responsabile dei Lavori", il "coordinatore della progettazione", il "coordinatore per l'esecuzione" per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi di legge, ciò entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;

Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;

R.C. Incrociata

Qualora con la denominazione di assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi gli altri assicurati e i loro dipendenti.

Pertinenze fabbricati

L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche se tenuti a giardino, compresi: parchi, alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli.

RC dello Smercio per i generi alimentari

L'Assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il** periodo di validità dell'Assicurazione, dai generi alimentari somministrati o venduti.

Per i soli generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Si intendono comunque esclusi i danni derivanti dall'utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica.

Dalla presente estensione di garanzia sono inoltre esclusi i danni derivanti:

- da qualsiasi forma di distribuzione o di vendita diversa da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- da qualsiasi modifica del prodotto attuata intenzionalmente dal venditore.

Tale garanzia opera semprechè l'Assicurato si sia adeguato alle disposizioni previste dal D.L. n. 155 del 26/05/1997 e con una franchigia di Euro 500,00 per ogni danno.

L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Danni da cedimento, franamento, o vibrazione del terreno

La garanzia comprende i danni a cose, compresi i fabbricati, cagionati da cedimento e vibrazioni o franamento del terreno; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti. La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 2.500,00 e con il massimo risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di € 100.000,00.

Terzi i dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti

A parziale deroga dell'Articolo "Persone non considerate terzi" sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese – quali imprese di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione.

Parcheggio di competenza dell'Assicurato

La garanzia copre il rischio derivante dalla proprietà e dalla gestione di un'area - di pertinenza dei fabbricati ove si svolge l'attività assicurata - adibita a parcheggio dei veicoli dei prestatori di lavoro, visitatori o fornitori, debitamente delimitata.

L'assicurazione copre i danni a veicoli previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo di Euro 500,00 per ogni veicolo danneggiato.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di Assicurazione o dell'eventuale minore periodo, non sarà superiore ad Euro 200.000,00.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina, atti vandalici, incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti.

Lavori di manutenzione straordinaria (compresi i lavori rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/08)

L'Assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo ed il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari (compreso il collocamento ed il montaggio di impianti industriali), purché si tratti di lavori effettuati in economia; ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia sarà operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono compresi in garanzia i lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08, purché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente o disposto dal D.Lgs. 81/08.
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali.

Responsabilità degli accompagnatori

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da ausiliari, insegnanti, sorveglianti, inservienti ed accompagnatori di alunni e/o allievi e/o portatori di handicap, anche a mezzo di scuolabus, (ferma l'esclusione inerente la circolazione stradale soggette all'assicurazione obbligatoria), comprese anche le visite o gite guidate ed autorizzate dai rispettivi centri educativi.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di affidatario di minori. E' altresì garantita la responsabilità civile personale delle famiglie o persone a cui l'Assicurato affidi anche temporaneamente minori, nonché la responsabilità personale dei minori stessi.

Clausola denuncia sinistri danni a cose

A deroga di quanto previsto dalle Condizioni di polizza, ferma la forma in loss occurrence, si conviene fra le parti che l'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di denunciare soltanto i sinistri per i quali risulti sotto qualsiasi forma richiesta danni scritta e quantificata dal danneggiato o dall'avente diritto. Pertanto il termine per la denuncia del sinistro alla Compagnia di cui alle condizioni di polizza decorrerà dal momento in cui l'assicurato risulta in possesso della richiesta di cui sopra.

Clausola denuncia sinistri danni fisici

A deroga di quanto previsto dalle Condizioni di polizza si conviene fra le parti che l'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di denunciare soltanto i sinistri per i quali risulti certificato medico o dichiarazione rilasciata da Pronto Soccorso o lettera di un legale. Pertanto il termine per la denuncia del sinistro alla Compagnia di cui alle condizioni di polizza decorrerà dal momento in cui l'assicurato risulta in possesso della documentazione di cui sopra.

Rinuncia alla Rivalsa

La Società rinuncia a qualsiasi diritto e/o azione di rivalsa nei confronti di:

- Committenti e loro dipendenti;
- Società controllanti, controllate, collegate e/o partecipate e loro dipendenti;
- Clienti e fornitori e loro dipendenti;
- Enti Terzi che siano legati alla Congregazione Orionina da vincolo associativo e che ne condividano in modo espresso le finalità statutarie;
- Le Associazioni ENDO-FAP;

purché tale azione non venga esercitata dall'Assicurato stesso.

Nuove Disposizioni Legislative

Le garanzie relative alle norme di Legge (L., D.L., D.LGS., DPR, ecc...) citate nella presente polizza, si intendono valide anche per le eventuali successive modifiche e/o integrazioni in vigore al momento del sinistro.

Precisazione

Si precisa che dalla copertura si intende esclusa ogni responsabilità professionale medico/infermieristica.

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (Sanction Clause)

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle "Condizioni di Assicurazione".

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato da alcuna responsabilità:

(i) in relazione a sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni emesse, effettuate o sostenute in caso di azioni legali promosse in un tribunale all'interno di paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei Paesi/ Territori elencati in calce, o a qualsiasi ordine emesso in qualsiasi parte del mondo per l'esecuzione di tali sentenze, lodi, pagamenti, spese legali o transazioni, in tutto o in parte;

(ii) sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennizzo da parte dell'Assicuratore avvantaggi il governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori;

(iii) in relazione a qualsiasi transazione concordata o sostenuta al di fuori di un tribunale, prima di qualsiasi azione legale, da, o a beneficio di, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei Paesi/Territori elencati in calce; le entità includono qualsiasi società madre, holding diretta o indiretta posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, persone o entità residenti o aventi sede in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, MYANMAR, CRIMEA, REGIONE POPOLARE DI DONECK, REGIONE POPOLARE DI LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI KHERSON, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE
DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE"**

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

ESCLUSIONE CYBER RISK – LIABILITY**DEFINIZIONI**

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un **"Sistema Informatico"**.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi **"Sistema Informatico"**

- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un **"Sistema Informatico"**.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un **"Sistema Informatico"**.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un **"Sistema Informatico"**.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i **"Dati informatici"** ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura **sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" stesso;**

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- **"Atto Cyber"** e **"Incidente Cyber"** ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili le condizioni particolari **"Colpa grave"** e **"Buona fede"** che pertanto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;

- e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

CLAUSOLA DI REVISIONE A SCADENZA

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni. Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste dal contratto per il pagamento del premio. Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita, maggiorata di trenta giorni.